



Comune di San Damiano al Colle

Prov. di Pavia

REGOLAMENTO SULL' UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di CC n. 14 del 28.04.2015

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l' esercizio dell' impianto di videosorveglianza di proprietà del Comune di San Damiano al Colle gestito tramite la Polizia Locale, ne regola l' uso nei limiti imposti dal Decreto Legislativo n. 96 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito abbreviato in D. L.vo 196/2003) e ne determina le condizioni necessarie affinché l' impianto possa essere tenuto in esercizio, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all' identità personale.
2. Viene altresì disciplinato il trattamento dei dati personali, realizzato attraverso l' esercizio dell' impianto di videosorveglianza e la possibilità di estrazione e comunicazione dei dati stessi.
3. per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, si rinvia al D. L.vo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti adottati in materia di videosorveglianza dal Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al provvedimento del 08.04.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010.
4. ai fini del presente regolamento con i termini che seguono si indica:
 - a) per "banca dati" il complesso di dati personali, formatosi presso la sala controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell' area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l' ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l' organizzazione, la conservazione, l' elaborazione, la modificazione, la selezione, l' estrazione, il raffronto, l' utilizzo, l' interconnessione, il blocco, la comunicazione, l' eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l' impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l' Ente Comune di San Damiano al Colle, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l' Ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall' interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall' interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2 – FINALITÀ DELL' IMPIANTO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l' attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano gestito dal Comune di San Damiano al Colle, tramite la Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all' identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l' utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l' interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell' attivazione di un impianto di videosorveglianza.

4. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Damiano al Colle dal D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e i., dal D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, dalla Legge n. 65 del 07.03.1986 e s.m. e i. sull' ordinamento della Polizia Locale e dai regolamenti comunali vigenti, in via puramente esemplificativa sono:
 - a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - b) individuazione in tempo reale di luoghi esposti a problematiche di traffico, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all' art. 12 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m. e i.;
 - c) vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali;
 - d) vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, nelle piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell' attività ausiliaria di pubblica sicurezza e quindi di polizia di prevenzione e di polizia giudiziaria;
 - e) tutela del patrimonio comunale a prevenzione di atti vandalici,
 - f) tutelare la sicurezza urbana ai sensi dell' art. 6 del D.L. n. 11 del 23.02.2009 come convertito in Legge n. 38 del 23.04.2009;
 - g) prevenire eventuali violazioni anche attraverso l' attività sanzionatoria;
 - h) rilevare infrazioni al codice della strada;
5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere interessassero i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.

ART. 3 – NOTIFICAZIONE

1. Il Sindaco del Comune di San Damiano al Colle nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D. L.vo n. 196/2003 e successive disposizioni dell' Authority sulla privacy.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO / INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. La gestione dell' impianto è riservato in via esclusiva alla Polizia Locale.
2. il Sindaco, con proprio decreto designerà quale Responsabile del trattamento dati personali rilevati, il Responsabile della Polizia Locale. E' consentita la delega scritta di funzioni da parte del designato.
3. E' onere del Responsabile:
 - a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati al trattamento, dando loro le idonee istruzioni;
 - b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
 - d) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all' art. 7 del D. L.vo n. 196/2003;
 - e) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell' Autorità garante in materia di protezione di dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
 - f) interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - g) comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
 - h) gestire l' impianto preoccupandosi della costante manutenzione e buon funzionamento dello stesso, nonché dell' adeguamento alle norme di sicurezza;
 - i) controllare costantemente il trattamento delle immagini inquadrare e raccolte;
 - j) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dei dati raccolti per il tramite dei sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
 - k) ogni altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.
4. Incaricati del trattamento dati sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.

5. L'incaricato del trattamento dati ha l'obbligo di:

- a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito, e secondo correttezza;
- b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 5 - ACCESSO AI DATI

1. L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al titolare, al responsabile e agli incaricati del trattamento dei dati e al personale tecnico addetto alla manutenzione.
2. L'accesso è altresì consentito all'autorità giudiziaria esclusivamente previa presentazione di copia di denuncia di reato o per le indagini di polizia in quanto consentite dalle norme vigenti, nelle ipotesi di reato a procedibilità d'ufficio.
3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 6 – PUBBLICITÀ / INFORMATIVA

1. Tenuto conto agli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.
2. In particolare, in attuazione del D. L.vo 196/2003 e s.m.e i. è fatto obbligo di segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di "Area video sorvegliata" con rilascio di informativa sintetica (indicazione del titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 196/2003).
3. Il presente regolamento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, unitamente all'indicazione dei nominativi del Responsabile del trattamento e degli incaricati, e all'elenco, costante mente aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.
4. Copia di quanto specificato al punto 3 dovrà essere trasmessa alle autorità territoriali e di polizia della zona.
5. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso l'Ufficio di Polizia Locale.
6. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) espressa indicazione del titolare del trattamento;
 - b) espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
 - c) finalità del trattamento;
 - d) modalità del trattamento;
 - e) diritti esercitabili dall'interessato;
 - f) modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - g) indicazione di coloro che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
 - h) indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
 - i) termini di conservazione delle immagini se registrate.

ART. 7 - TRATTAMENTO – UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti, registrati e utilizzati per le finalità di cui al precedente art. 2 ed in altre operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, ed in ogni caso nel rispetto del periodo di tempo stabilito dal successivo art. 9.

2. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dall' art. 2 , comma 1 del presente regolamento.
3. L' impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all' art. 4 dello Statuto dei lavoratori, (Lg. N. 300 del 20.05.1970), per effettuare controlli sull' attività lavorativa dei dipendenti dell' amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile dell' impianto di videosorveglianza sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte di giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle Forze dell' Ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
4. L' impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

ART. 8 – POSIZIONAMENTO ED USO DELLE TELECAMERE

1. Le telecamere possono essere posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico in corrispondenza di incroci, piazze, immobili, ecc...
2. La posizione dell' obiettivo con conseguente individuazione dell' area controllata dalle telecamere dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di 15 gg. dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Dopo tale periodo non è consentito il brandeggio indiscriminato delle stesse.
3. e' previsto l' uso della modalità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all' interno del campo iniziale i registrazione dalle telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati.
 - b) In caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell' impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad altre operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
4. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.
5. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare traffico e ingorghi.
6. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell' art. 6 del D.L. n. 11/2009, come convertito in Legge n. 38/2009.

ART. 9 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati c/o l' Ufficio della Polizia Locale.
2. L' impianto deve essere sistematicamente interdetto ai non autorizzati.
3. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per almeno 7 (sette) giorni decorrenti dalla raccolta, salvo le ulteriori necessità di conservazione correlate alle finalità da perseguire, come previsto dall' art. 6 del D. L. n. 11/2009, come convertito nella Lg. n. 38/2009. Trascorso detto periodo, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie, sovrascrivendo la registrazione. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie e di polizia.
4. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 10 - DIRITTI DELL' INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l' interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l' esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere , a cura del responsabile senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - I) la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e le comunicazioni in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l' ausilio di strumenti elettronici; delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla precedente istanza, fatta salva l' esistenza di giustificati motivi.
 - II) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
 - III) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui all' art. 7 del D. L.vo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, al quale deve essere fornito idoneo riscontro.
 3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell' interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nel caso di esito negativo dell' istanza l' interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D. L.vo n. 196/2003.

ART. 11 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati possono essere :
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell' impianto di videosorveglianza, come previsto dall' art. 9.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto al comma 2, lettera b) o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

ART. 12 – COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.
2. E' vietato effettuare la diffusione dei dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.
3. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici è ammessa quando necessario ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all' art. 2.
4. Non si considera comunicazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile, da parte dell' Autorità Giudiziaria e di forze di Polizia impegnate in attività di Polizia Giudiziaria.

ART. 13 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi dell' Autorità di tutela della privacy o gli atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.